

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. _____ DEL _____

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE
DEL COMUNE DI VENEZIA

tra

il **COMUNE DI VENEZIA** (c.f.: 00339370272), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato dall’avv. Antonio Iannotta, Direttore della Direzione Avvocatura Civica, in forza dell’incarico dirigenziale conferito con atto P.G. 611364 del 22.12.2023 (di seguito anche “Comune”)

e

il **Dott. _____**, dello **Studio _____** (P.IVA _____), con studio in _____, iscritto all’Albo dei _____ dell’Ordine di _____ n.iscrizione _____ in data _____ - pec: _____

PREMESSO CHE:

- con ricorso ex art. 696 c.p.c., avanti il Tribunale di Venezia, il Condominio C. ha chiesto - nel contraddittorio con il Comune di Venezia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche e con la Regione Veneto - l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato dei luoghi (relativi al piano terra dell’immobile e al giardino), lato Rio di Noale, e l’effettiva sussistenza dei danni, individuandone natura e causa, nonché di procedere alla loro quantificazione e di indicare tutti gli interventi necessari alla loro eliminazione, con la relativa stima dei costi;
- il Tribunale di Venezia, con decreto n. 2496 del 18/02/2026, ha accolto il ricorso ammettendo la consulenza tecnica preventiva volta all’accertamento dello stato dei luoghi e all’individuazione delle cause e della natura ed entità delle riparazioni necessarie per la rimessione in pristino e, per l’effetto, ha provveduto alla nomina di un C.T.U. al quale è stata demandata la redazione dell’elaborato peritale in risposta al quesito di cui alla parte motiva del predetto decreto;
- il Comune di Venezia, al fine di tutelare i propri interessi, ha necessità di provvedere alla designazione di un consulente tecnico di parte a seguito della CTU disposta dal Tribunale di Venezia con il summenzionato decreto;
- considerata la specificità delle competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico, tale professionalità non può essere reperita all’interno dell’organico dell’Amministrazione e deve pertanto essere individuata mediante conferimento di un incarico professionale;
- con determinazione dirigenziale n. _____ l’Amministrazione comunale ha quindi proceduto all’affidamento dell’incarico ed ha contestualmente approvato lo schema del presente contratto;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento dell’incarico di consulente tecnico di parte del Comune di Venezia nel giudizio promosso dal Condominio C. c/ il Comune di Venezia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche e con la Regione Veneto, avanti il Tribunale di Venezia, RG. n. 21023/2025;

ART. 2 – DURATA

1. L'affidamento dell'incarico ha una durata non predeterminabile: avrà inizio con la sottoscrizione del contratto e si esaurirà al momento del deposito della CTU ovvero della pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio o altro provvedimento in rito con il quale la causa si conclude.
2. L'incarico non è tacitamente rinnovabile e non dà titolo all'affidamento di analoghe prestazioni per i successivi gradi di giudizio e/o per procedimenti in qualsiasi modo connessi a quello oggetto del presente contratto.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. La prestazione professionale si sostanzia nell'esecuzione di tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per lo svolgimento del giudizio affidato, secondo le istruzioni impartite dall'Avvocatura Civica, tra i quali:
 - analisi della documentazione agli atti;
 - partecipazione alle operazioni peritali e ad ispezioni, sopralluoghi e ogni altro accertamento richiesto dal CTU;
 - predisposizione delle osservazioni alla bozza di consulenza tecnica d'ufficio nell'interesse del Comune di Venezia, previa condivisione dei contenuti con l'Avvocatura Civica, e trasmissione al CTU nei termini fissati dal Giudice;
 - partecipazione alle udienze, laddove richiesto dal Giudice.
2. Il professionista si impegna a svolgere le prestazioni avvalendosi del proprio personale e dei propri beni, secondo la migliore pratica professionale e con la diligenza imposta dalla natura dell'attività richiesta, con osservanza di tutte le leggi e norme vigenti e del Codice deontologico della categoria di appartenenza.
3. Il professionista si impegna, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., il "*Codice di comportamento interno*" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di G.C. n. 703 del 20.12.2013, modificato con deliberazioni di G.C. n. 21 del 31.01.2014, n. 291 del 12.09.2018, n. 314 del 10.10.2018 e n. 78 del 13.04.2023, nonché il "*protocollo di legalità*" perfezionatosi il 09.10.2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, da intendersi integralmente richiamati, che il professionista dichiara di conoscere.
4. Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente l'insussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, con l'Amministrazione.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per l'incarico affidato è pattuito in € _____, oltre IVA e oneri di legge, e così per complessivi € _____, come da preventivo PG _____ del _____ conservato agli atti della Direzione Avvocatura Civica. Detto corrispettivo è valutato da entrambe le parti congruo e conforme alla natura e alla complessità della prestazione da eseguire, oltre che ai parametri e tariffari della categoria professionale di appartenenza.
2. L'Amministrazione si impegna a corrispondere l'importo di cui al comma 1 al professionista indipendentemente dall'esito della controversia e dalla liquidazione giudiziale delle spese. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, nulla sarà dovuto all'affidatario per la parte eccedente.
3. Tutti gli oneri e le spese connesse all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto sono a carico del professionista.

4. Il compenso di cui al presente articolo, comprensivo di tutte le attività descritte all'articolo 3, è pattuito a corpo e non potrà essere oggetto di variazioni in aumento.

ART. 5 – PAGAMENTI

1. A seguito del deposito della relazione peritale da parte del CTU, il professionista provvederà alla presentazione di nota pro-forma con indicazione riassuntiva dell'attività svolta e dei compensi spettanti.

2. Il Comune di Venezia, previa verifica della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni e della corrispondenza dei compensi all'attività effettivamente svolta, inviterà il professionista ad emettere fattura elettronica per il compenso pattuito all'art. 4 e liquiderà il relativo importo nel termine di 30 giorni dall'emissione della stessa.

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Comune di Venezia – Direzione Avvocatura Civica – San Marco 4091, Venezia e dovrà indicare necessariamente il Codice Univoco Ufficio UFWX64.

4. In caso di richiesta da parte del professionista, l'Amministrazione si riserva la facoltà di erogare un anticipo, a valere quale acconto sul compenso pattuito.

ART. 6 – INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) la mancata osservanza delle prescrizioni del "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. e del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di G.C. n. 703 del 20.12.2013, modificato con deliberazioni di G.C. n. 21 del 31.01.2014, n. 291 del 12.09.2018, n. 314 del 10.10.2018 e n. 78 del 13.04.2023, in ossequio a quanto disposto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- b) il verificarsi, a seguito della sottoscrizione del contratto, di uno dei motivi di esclusione disciplinati dall'art. 94 del d. lgs. 36/2023;
- c) la mancata comunicazione dell'insorgenza di uno dei motivi di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023;
- d) la mancata osservanza del "*protocollo di legalità*" perfezionatosi il 09.10.2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto,

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento da parte del professionista degli obblighi previsti dal presente contratto.

3. L'incarico conferito in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001 s.m.i. è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono il Comune di Venezia si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

1. Il professionista assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, anche se derivante da fatto dei suoi dipendenti o collaboratori, causato a cose o a persone nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. Il professionista si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Venezia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in dipendenza di fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

3. L'affidatario dichiara di aver stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale, legata alle prestazioni oggetto del presente incarico.

ART. 8 - FACOLTÀ DI RECESSO

1. Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di comunicazione scritta al professionista, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno venti giorni.

3. In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'affidatario i compensi per l'attività svolta fino alla ricezione della comunicazione ed a rimborsare le eventuali spese anticipate dallo stesso.

ART. 9 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'affidatario, nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento, si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare le informazioni acquisite e i dati personali trattati ai fini dell'espletamento del suo incarico. A tal fine, l'affidatario garantisce personalmente l'adozione di adeguate misure per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. La presente scrittura privata è registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del TU 131/1986.

2. Sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto del presente contratto.

ART. 11 – FORO ESCLUSIVO

Le parti convengono che le eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Venezia.

Venezia, _____

per il Comune di Venezia avv. Antonio Iannotta

il professionista _____

"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."